

### 7. *Frequenza della segnalazione e scadenza*

- a) Le BCN segnalano alla BCE i dati trimestrali richiesti entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1), del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). Per un periodo transitorio che abbraccia le segnalazioni del terzo trimestre 2019, del quarto trimestre 2019 e del primo trimestre 2020, detto termine è prorogato al trentacinquesimo giorno lavorativo successivo al suddetto termine per il periodo di riferimento del terzo trimestre 2019, al trentesimo giorno lavorativo successivo al suddetto termine per il periodo di riferimento del quarto trimestre 2019 e al venticinquesimo giorno lavorativo successivo al suddetto termine per il periodo di riferimento del primo trimestre 2020.
- b) Le BCN segnalano alla BCE i dati annuali richiesti entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2). Per un periodo transitorio che comprende la prima segnalazione dei dati annuali per il 2019, tale termine è prorogato al trentacinquesimo giorno lavorativo successivo al suddetto termine.
- c) Le date esatte di trasmissione sono comunicate alle BCN in anticipo nella forma di un calendario delle segnalazioni fornito dalla BCE entro settembre di ogni anno.
- d) Nella prima segnalazione alla BCE dei dati trimestrali, le BCN sono tenute a presentare i dati sulle consistenze in essere. Gli aggiustamenti di flusso sono trasmessi con la massima diligenza possibile.

### 8. *Politica di revisione*

Alle revisioni dei dati trimestrali e annuali si applicano le seguenti regole generali:

- a) durante i periodi di produzione trimestrale regolare, ossia per un dato trimestre di riferimento, dal termine indicato al paragrafo 7, lettera a), al giorno in cui i dati sono diffusi alle BCN, le BCN possono rivedere i dati che si riferiscono al trimestre di riferimento precedente;
- b) durante i periodi di produzione annuale regolare, ossia per un dato anno di riferimento, dal termine indicato al paragrafo 7, lettera b), al giorno in cui i dati sono diffusi alle BCN, le BCN possono rivedere i dati che si riferiscono all'anno di riferimento precedente;
- c) al di fuori dei periodi di produzione regolare di cui alle lettere a) e b) che precedono, le BCN possono altresì rivedere i dati relativi a periodi di riferimento precedenti ove ciò migliori in modo significativo la qualità dei dati.

### 9. *Deroghe ed espansioni*

Per assicurare la qualità delle statistiche relative agli FP, quando le BCN concedono deroghe agli FP di piccole dimensioni in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), dette BCN effettuano un'espansione dei dati trimestrali relativi agli FP segnalati alla BCE al 100 % della copertura.

Le BCN possono scegliere la procedura di espansione al 100 % della copertura sulla base dei dati raccolti in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).

### 10. *Derivazione dei dati aggregati sui titoli*

Le BCN ricavano i dati trimestrali aggregati su attività e passività relativi agli FP in conformità alle tabelle da 1a e 1c dell'allegato II, parte 24, come segue:

- a) per i titoli muniti di codice ISIN, le BCN raccordano le informazioni fornite su base disaggregata per titolo (security-by-security, s-b-s) alle informazioni ricavate dall'archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) come banca dati di riferimento. Le informazioni s-b-s così raccordate sono utilizzate per compilare il valore delle attività e delle passività in euro e per ricavare le necessarie disaggregazioni per ciascun singolo titolo detenuto o emesso dall'FP. Se gli identificativi dei titoli non si trovano nel CSDB oppure le informazioni necessarie per la compilazione delle attività e delle passività in linea con le tabelle da 1a a 1c dell'allegato II, parte 24, non sono rese disponibili dal CSDB, le BCN effettuano una stima dei dati mancanti.
- b) Le BCN aggregano i dati relativi ai titoli ricavati ai sensi della lettera a) e li aggiungono alle informazioni segnalate per i titoli non muniti di codice ISIN per produrre gli aggregati relativi a: (i) titoli di debito disaggregati per scadenza (originaria) e controparte (settore e residenza); (ii) azioni disaggregate per strumento e controparte (settore e residenza); e (iii) partecipazioni/quote di fondi di investimento (FI) disaggregate per tipologia di fondo di investimento e residenza della controparte.

